

ALLEGATO 2) – BOZZA DI CONVENZIONE.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In termini riassuntivi e non esaustivi, oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive di qualsiasi tipo, con facoltà di adattare l'impianto alle esigenze tecniche degli sport prescelti; l'impianto si intende comprensivo di tutte le aree verdi e delle pertinenze, mentre la gestione dovrà comprendere l'organizzazione e svolgimento delle attività sportive, delle attività tecnico-operative e manutentive della struttura.

Da parte del concessionario dovranno essere acquisite tutte le prescritte autorizzazioni di carattere urbanistico-edilizio previste dalla legge (ad es.: invarianza idraulica, acustica, paesaggistica).

In particolare, dovranno essere rispettate le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, nonché tutte le norme di carattere civilistico.

La concessione si intende effettuata nella situazione di fatto e di diritto dell'impianto sportivo.

L'Impianto Sportivo è sito a Gallarate, in via Vigorelli, ed è composto da un immobile con al piano terra un ufficio, locale caldaia, blocco bagni e spogliatoi e, al piano primo, ampio locale al rustico, da due campi oggi destinati al gioco del calcetto, di cui uno dotato di copertura pressostatica e di zone a verde e a parcheggio circostanti, il tutto come risulta dall'allegata planimetria (All. A).

La concessione comprende quindi:

- a) La gestione tecnica dell'impianto sportivo in quanto immobile comprensivo di impianti e attrezzature;
- b) La gestione sportiva dello stesso e di tutte le attività da realizzarsi all'interno dell'immobile, ai patti, termini e condizioni come di seguito specificati;
- c) L'esecuzione degli interventi oggetto della proposta presentata.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata è stabilita in ____ anni. Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo, né onere, di disdetta.

La data in cui la consegna avviene dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 3 - OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Nell'affidare in concessione la gestione dell'impianto sportivo, il Comune di Gallarate intende promuovere la crescita sportiva del territorio e completare l'offerta con attività diversificate di elevata qualità.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati allo svolgimento di attività sportive amatoriali, ricreative, educative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. La finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

È comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendessero incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Art. 4 – RICHIESTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione richiede che, per ciascuna annualità, vengano garantite e messe a sua disposizione n. 20 giornate per l'organizzazione di eventi sportivi o per la messa a disposizione dell'impianto alle scuole, a titolo gratuito.

I giorni a disposizione dell'Amministrazione Comunale potranno essere utilizzati anche divisi in due mezze giornate.

Le eventuali ulteriori giornate aggiuntive prenotate dall'Amministrazione, anche per iniziative patrocinate o organizzate in collaborazione con Associazioni di particolare rilevanza culturale, sportiva e sociale o con le Scuole, dovranno essere messe a disposizione prevedendo il solo rimborso delle spese per le utenze.

Art. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Ogni onere inerente e conseguente alla presente concessione, all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla piena riattivazione della funzionalità della struttura, compresa ogni verifica della recuperabilità e dell'utilizzo del pallone pressostatico e delle relative unità pertinenziali di servizio, dell'UTA pressorio e delle strutture illuminotecniche, sulle quali la presente amministrazione si manleva nel caso si verifichi una necessità di rimozione e smaltimento, nonché ogni ripristino dell'involucro, degli impianti e delle parti interne strutturali e di finitura che risultano incomplete o ammalorate, rimane in carico al concessionario. Una volta che il medesimo abbia completato i lavori necessari e ottenuto le necessarie autorizzazioni per la sua attività, verrà definito un verbale di consistenza della struttura, sulla base del quale verrà successivamente verificata ogni eventuale modifica non autorizzata.

In virtù della durata della concessione, dell'attività di ripristino e di riattivazione, che necessariamente interesserà la manutenzione straordinaria, si precisa che la manutenzione straordinaria della struttura, nei termini definiti dal dpr 380/01, sarà per la durata della concessione a carico del soggetto gestore, manlevando il Comune da ogni onere. Quest'ultimo si riserva di agire qualora si verifichi in sopralluogo una situazione di pericolo per le strutture e il concessionario rimanga inerte alle azioni necessarie manutentive. In tal caso decadranno gli accordi e la validità concessoria e verranno escusse le cauzioni definitive depositate.

A carico del Concessionario, pertanto vi saranno tutti gli atti tecnici di conduzione necessari, contratti manutentivi etc. e la cura di mantenimento in piena efficienza di ogni parte dell'impianto sportivo.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire il regolare funzionamento della struttura, secondo quanto previsto dalla legislazione e dalle disposizioni regolamentari relative all'esercizio degli Impianti Sportivi.
- dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione;
- provvedere alla revisione semestrale dei presidi antincendio, alla redazione del documento di valutazione dei rischi ed alla formazione del personale per la gestione dell'emergenza, qualora la normativa lo preveda;
- mantenere le strutture nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e

- conservazione e restituirle, alla fine della concessione, in perfetto ordine, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; il Concessionario dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature da parte degli utenti, anche avvalendosi di propria polizza assicurativa;
- o garantire l'accurata pulizia ad ogni uso degli immobili e di quanto in essi contenuto, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessaria per il regolare mantenimento delle strutture. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza ed alle attrezzature utilizzate;
 - o provvedere ad applicare tutte le norme vigenti in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti ed esserne totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare, dovranno essere garantite:
 - a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare di quelle in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
 - b) la verifica dell'impianto sportivo e degli spogliatoi al termine dell'utilizzo da parte di società, associazioni e utenti, in modo da segnalare loro per tempo eventuali danni causati e richiederne l'indennizzo;
 - c) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e delle aree verdi, con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possano ospitare infezioni di vario genere. Come previsto dalla normativa sanitaria, dovranno essere utilizzati appositi disinfettanti relativamente al numero degli interventi ed al tipo di materiali; in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
 - d) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
 - e) gli interventi sulle aree verdi, comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
 - f) le operazioni di sgombero neve, quando necessario;
 - g) il pagamento delle spese per il personale, i materiali di consumo e la fornitura di arredi e attrezzature;
 - h) il pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico. Al termine del contratto le utenze non dovranno essere disdette, ma dovrà esserne consentita la voltura;
 - i) il pagamento di tutti gli oneri riferiti alla gestione, nonché le spese relative alla tassa rifiuti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
 - j) l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti, gratuitamente, i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - k) l'ininterrotta vigilanza sulle attività degli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;

- l) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento degli impianti per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- m) la costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno delle strutture;
- o ottenere ogni prevista autorizzazione di legge, funzionale alla attività sportiva ivi programmata, a proprio onere, progettando e realizzando ogni opera necessaria alla medesima nei termini del rispetto della normativa vigente in termini urbanistici, ambientali, acustici;
- o assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
- o indicare il nominativo del referente che manterrà costanti contatti con il Comune.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare all'impianto, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo di esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature componenti tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione di efficienza, senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento.

Rimangono fermi gli obblighi relativi al progetto presentato, ai quali il concessionario dovrà tassativamente attenersi.

Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso, nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

E' a carico del concessionario il rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Sono altresì a carico del concessionario:

- Il rischio di disponibilità legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.
- Il rischio di domanda legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Art. 6 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e della loro riservatezza, nonché curare la valorizzazione della propria persona, anche attraverso una particolare cura dell'ordine e dell'abbigliamento. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio. Il concessionario avrà l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, equità e buon senso.

Il Concessionario assumerà a suo carico ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti. Egli si renderà garante che il personale incaricato dei servizi in oggetto è, sotto ogni aspetto, a suo completo carico e non ha alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Gallarate.

Almeno uno degli istruttori (se presenti) dovrà essere in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma I.S.E.F.

Nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, dovrà essere applicato tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente vigente nel periodo di tempo in cui si svolgerà il servizio e da tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D. Lgs. 08/04/2008 n. 81), lasciando indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Al personale impiegato dovrà essere richiesto il certificato penale come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 4.3.14 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il soggetto concessionario e tutto il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano all'osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Gallarate

In caso di assenze, a vario titolo, del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo.

Il Concessionario inoltre dovrà assicurarsi che il personale tecnico abbia le seguenti caratteristiche:

- essere esperto nell'uso delle attrezzature e degli impianti
- essere abilitato alla gestione della sicurezza (a norma del DM 19.08.1996, per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio, di cui al titolo XVIII del precitato DM) e, pertanto, in possesso di attestazione relativa alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio, con patentino rilasciato dai VVFF e di un corso di Primo Soccorso con totali almeno 12 ore di frequenza;

In ogni caso dovrà essere garantita sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti, muniti dei relativi attestati, tale da assicurare l'emergenza antincendio e di primo soccorso.

In relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei rischi, ai sensi del D. Lgs. 08/04/2008 n. 81 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale.

Il Concessionario dovrà fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature e le apparecchiature necessarie ai sensi delle norme di prevenzione dei rischi, inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'art.26, comma 8, del D. Lgs. 08/04/2008 n. 81.

Il Concessionario si impegna, ai sensi del medesimo articolo, relativamente al coordinamento e alla comunicazione sui rischi, ad effettuare la necessaria riunione con il Responsabile della sicurezza dell'Ente.

Non essendo presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Concedente, non risulta necessario predisporre il Duvri.

ART. 7 – SICUREZZA DELL' IMPIANTO

Per garantire la corretta gestione della sicurezza dovrà essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Qualora si intendesse utilizzare la struttura per attività che necessitino dei previsti pareri di legge in materia di VV.FF. e P. di S. sarà cura ed onere del concessionario realizzare ogni opera necessaria e incaricare propri supporti tecnici necessari e finalizzati all'ottenimento dei prescritti pareri di merito. In particolare, il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, dovrà elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- a) controlli per prevenire gli incendi;
- b) istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza e la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro dovranno essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. Lgs. 81/2008 e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di primo soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di primo soccorso. All'ingresso del Centro sportivo dovranno essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle scale e delle vie di esodo;
- b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g) del DAE.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che dovrà indicare, tra l'altro:

- a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza dovrà essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Art. 8 - MODALITÀ GESTIONALI E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

La gestione del Centro Sportivo, oltre a quanto disposto dal presente documento, sarà regolata dalle proposte e dal progetto contenuti nell'offerta tecnica allegata, presentati dal concessionario in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione dovrà essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune successivamente alla presentazione del progetto a onere e cura del concessionario, fermo restando l'ottenimento di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni tecniche.

In caso di deperimento delle attrezzature dovuto all'uso e qualora le stesse non risultino più idonee all'utilizzo, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese. Quanto sostituito resterà di proprietà comunale.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'ufficio Sport del Comune, annualmente, apposita relazione tecnica manutentiva di asseverazione delle attività obbligatorie di conduzione delle strutture pubbliche, a titolo meramente indicativo e non esaustivo il contratto con il Terzo Responsabile per la conduzione della centrale termica, per i registri di verifica dei VVFF e degli impianti elettrici (allegato DVR – rischio elettrico), verifica 462/01 etc.

La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà pure presentare per ciascun anno intero di gestione e, eventualmente, per il periodo di proroga tecnica disposta dopo la scadenza, una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi, con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologie di utenti e di impianti ed una relazione economico – finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi di gestione.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili del Centro Sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze o sottrazioni, né per danni per qualsiasi altra causa.

Le attrezzature e gli arredi dell'impianto dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ASSICURATIVA

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti la concessione dell'impianto e la gestione dello stesso.

Lo stesso si assume la responsabilità della gestione tecnica dell'impianto e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, connessa allo svolgimento delle attività e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata

della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, prima di consentire l'utilizzo delle strutture, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un'adeguata copertura assicurativa, di seguito specificata.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Comune di Gallarate dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o i suoi collaboratori, dipendenti e contraenti, dovessero arrecare a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente affidamento.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte, il Concessionario s'impegna a stipulare idonee coperture assicurative.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti alle specifiche discipline svolte nella struttura in concessione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per suo conto;
- c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del gestore o dallo stesso detenute.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il Comune dovrà essere considerato terzo.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la loro attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

Inoltre, la garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "Loss occurrence".

L'esistenza di tale polizza non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il concessionario dovrà, altresì, provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e per tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune.

Le garanzie dovranno coprire le attività senza alcuna riserva, anche in caso di danni causati dagli utenti dell'impianto, da imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. La stipula del contratto di affidamento della gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Dovrà inoltre essere stipulata una polizza rischio locativo per i danni materiali diretti causati agli immobili ed al contenuto di proprietà del Concedente, da Responsabilità Civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore. Dovrà essere prevista una partita Rischio Locativo "Fabbricati", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto in concessione, pari a presunti € 1.500.000,00.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario. Quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune di Gallarate copia delle polizze di cui sopra (o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni) prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché impegnarsi a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Art. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» dallo stesso predisposto.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, così come definiti dall'art. 31 della Legge 5.8.1978 n° 457.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopracitati, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne sia stato dato contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/1990) e successive modificazioni.

Il concessionario potrà apportare a proprie spese modifiche migliorative all'impianto che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Art. 11 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario prenderà in consegna l'impianto sportivo nella sua globalità, nello stato di fatto in cui si trova.

Il concessionario si impegna a prendere visione del Piano di Azzonamento Acustico relativo alle aree in cui insiste l'impianto sportivo stesso, in quanto situato in una zona residenziale. Il Piano di Azzonamento Acustico prevede, in base alle aree e agli orari, un limite espresso in decibel.

È a carico del Concessionario l'eventuale installazione di barriere fonoassorbenti e insonorizzanti per l'attenuazione dei rumori verso l'esterno.

La manutenzione straordinaria rimane in carico al concessionario.

Il Concessionario si impegna altresì ad intervenire autonomamente e a proprio onere, nelle parti degli edifici che necessitino di rifacimenti sul manto o lattonerie di copertura, interventi sugli infissi esterni ed interni, sugli impianti, ripristini murari o di imbiancature, al fine di soddisfare pienamente l'idoneità degli spazi, sia per gli aspetti igienico - sanitari che funzionali.

Art. 12 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

L'Amministrazione Comunale consegnerà al Concessionario l'impianto sportivo oggetto della concessione, con le relative pertinenze, nello stato di fatto in cui si trova. Al Concessionario verranno addebitate le eventuali differenze di inventario riscontrate alla scadenza del contratto.

All'atto della consegna saranno rilevate le numerazioni di tutte le utenze e sarà cura e onere dell'Assegnatario volturarle immediatamente a proprio carico; ogni eventuale potenziamento o adeguamento delle linee alle proprie esigenze di conduzione rimarrà a carico del Concessionario.

Il Comune di Gallarate, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso all' Impianto Comunale. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione.

Con l'autorizzazione del Concedente e con consegna delle chiavi anche all'Amministrazione Comunale, le serrature potranno essere sostituite dal nuovo Concessionario.

L'onere per la rimessa in pristino e per gli interventi necessari a garantire l'idoneità delle strutture rimane in carica al Concessionario.

Art. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Gallarate si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare/capitolato e senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato, la gestione dovesse risultare non conforme al Bando o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

I controlli verranno di norma svolti dal Dirigente del Settore Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero e dal Dirigente del Settore Tecnico (direttamente o tramite loro incaricati), cui competono inoltre l'effettuazione

delle contestazioni e l'applicazione delle penalità, evidenziate negli articoli successivi. Ai Dirigenti o ai loro incaricati dovrà, pertanto, essere sempre consentito l'accesso.

Il RUP procederà alla verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023.

Art. 14 – APPLICAZIONI PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme previste dalla Convenzione, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento della gestione.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dal Concessionario nella proposta presentata, gli elementi qualitativi e quantitativi inseriti nel progetto tecnico e in quello sociale costituiscono obbligazione contrattuale per il Concessionario.

Nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi in cui l'inadempienza sia grave secondo le previsioni contenute nei successivi punti, l'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali:

- Mancata realizzazione dei lavori e/o dei servizi migliorativi offerti non attribuibile a cause di forza maggiore, penale di € 100,00 per giorno di ritardo;
- Riscontrata mancanza di pulizia e/o manutenzione ordinaria, penale di € 500,00 per ciascuna segnalazione;
- Inadempimento degli obblighi manutentivi della struttura e/o mancata consegna di copia dei registri riportanti le verifiche periodiche degli impianti, penale di € 1.000,00;
- Mancata esecuzione del servizio in caso di apertura dell'impianto nelle giornate riservate all'Amministrazione Comunale, penale di € 200,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;
- Mancato inserimento in bilancio di entrate derivanti dall'attività oggetto della concessione, penale pari alla somma non inserita in bilancio;
- Altri inadempimenti, penale da € 500,00 a € 2.000,00, a seconda della gravità e della reiterazione.

Detta penale è elevata a € 10.000,00 nel caso di risoluzione del contratto, per gravi inadempienze da parte del Gestore.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.

L'ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto, se necessario, dalla cauzione.

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Concessionaria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale ordinerà l'esecuzione d'ufficio, a spese della concessionaria, delle prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi e procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In materia di risoluzione contrattuale e di recesso si applicheranno le disposizioni di legge previste.

La risoluzione contrattuale è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Gallarate potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre che nei casi indicati, anche qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra le quali:

- mancata realizzazione delle opere proposte entro il termine indicato nella proposta.
- grave inosservanza del Codice di comportamento del Comune di Gallarate;
- mancata assunzione della gestione, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni, anche non consecutivi;
- grave inadempimento degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti la proposta presentata, intendendosi per grave inadempimento la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali secondo i precitati atti e documenti che rendano la prestazione totalmente difforme da essi o gravemente carente rispetto agli obblighi medesimi;
- Abbandono della gestione senza giustificato motivo;
- Danneggiamento volontario di beni e cose appartenenti all'Ente;
- Inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- Gravi infrazioni riguardanti la sicurezza di lavoratori e spettatori;
- Gravi infrazioni riguardanti la sicurezza e il trattamento dei dati personali.

In tali casi, il Comune, con posta elettronica certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e il motivo di risoluzione del contratto e assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni. Successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Saranno altresì applicabili le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 6/09/2011 n.159.

In caso di risoluzione, l'appaltatore non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e della presente Convenzione, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. L'esito positivo della bonaria definizione determina "De lure" la carenza d'interesse alla proposizione di azioni giudiziarie comunque denominate.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Busto Arsizio. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 16 - PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

Il Concessionario è tenuto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a presentare una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella Stagione precedente, dalla quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento del pubblico, della effettiva fruizione da parte dell'utenza delle diverse attività proposte. A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto economico-finanziario dettagliato.

Eventuali perdite di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Gestore.

Art. 17 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle finalità dell'attività sportiva proposta. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal Concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità. Dell'elenco delle sponsorizzazioni ottenute dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale; s'intendono vietate sponsorizzazioni da soggetti la cui attività possa nuocere alla cittadinanza e all'immagine dell'Amministrazione (Gioco d'azzardo, vendita di alcolici e tabacchi o di altre sostanze stupefacenti, anche se legalizzate, Sexy Shop, ecc....).

Art.18 - PUBBLICITÀ

Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione ed esecuzione della pubblicità.

Art. 19 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MERCHANDISING

Per la gestione di un eventuale servizio Bar potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge; il relativo contratto deve essere trasmesso preventivamente al Comune prima dell'inizio dell'attività.

Dovranno ad onere e cura del concessionario essere acquisite tutte le autorizzazioni previste igienico sanitarie e commerciali.

In relazione al servizio Bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici, a totale carico del concessionario.

Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.

È facoltà, inoltre, del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

Art. 20 - SUBAPPALTO

È vietato al Concessionario cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione dell'intera prestazione contrattuale, pena l'immediata risoluzione del contratto. Potranno però essere subappaltati i servizi accessori (es. biglietteria, pulizie, ecc....).

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, la cauzione è dovuta nella misura del 10 % dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 22 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente procedura. Presso il domicilio comunicato dal Concessionario l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente convenzione. A tale proposito il Concessionario dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile ed e-mail) e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Gallarate e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO IN MATERIA DI DATI PERSONALI, n. 679/2016.

I dati personali relativi al concessionario saranno trattati anche con mezzi informatici da parte del Concedente, per i soli fini inerenti alla procedura e per le finalità di gestione del rapporto contrattuale da costituirsi con il presente atto. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di concessione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

A tal fine potranno essere comunicati ad altri settori dell'Ente e ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni inerenti al rapporto sopracitato.

L'interessato gode dei diritti contemplati dalla Legge.

Ai fini del trattamento dei dati personali il concessionario è considerato "Titolare del Trattamento dei dati" ed è quindi autorizzato a svolgere le operazioni citate nella presente convenzione per conto dell'Amministrazione Comunale; è altresì tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme di Legge in tema di Privacy, nonché ogni altra istruzione e comunicazione a riguardo impartita dall'Amministrazione stessa.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento o violazione il Concessionario sarà considerato responsabile nei confronti del Comune di Gallarate, ferme in ogni caso le responsabilità civili e penali in caso di abuso dell'utilizzo dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato quale Concessionario. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può costituire causa di risoluzione del contratto, fermo il risarcimento del danno al concedente.

Il Concessionario si obbliga a rendere edotti di quanto sopra i suoi incaricati e collaboratori, fermo restando che, in ogni caso, essi si intendono operare sotto sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art. 24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di concessione, e a decorrere dalla data di aggiudicazione, si impegna ad osservare e a far osservare ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1465 del Codice civile.

Art. 25 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Concessionario.

Art. 26 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto, in ogni caso, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.



ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE SCALA 1:2.000